

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA – C.F. 00581960630

PROT. N.0020148 del 22.09.2014

OGGETTO: Pubblicazione Statuto Comunale

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA

(Provincia di Napoli)

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n° 113 del 7 agosto 2014

INDICE

Titolo I

Principi generali

Art. 1 *Autonomia e poteri del Comune*

Art. 2 *Modalità e fini dell'azione amministrativa*

Art. 3 *Territorio e sede comunale. Circoscrizioni comunali.*

Art. 4 *Stemma e gonfalone*

Art. 5 *Statuto Comunale*

Art. 6 *Regolamenti*

Art. 7 *Collaborazione con altri Enti Pubblici*

Titolo II

Capo I – Partecipazione e diritto all'informazione

Art. 8 *Libere forme associative*

Art. 9 *Consulte*

Art. 10 *Consiglio comunale dei ragazzi*

Art. 11 *Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione*

Art. 12 *Petizioni*

Art. 13 *Referendum*

Art. 14 *Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini*

Titolo III

Capo I - Organi e loro attribuzioni

Art. 15 *Organi*

Art. 16 *Consiglio comunale*

Art. 17 *Prima seduta del Consiglio*

Art. 18 *Presidenza del Consiglio comunale*

Art. 19 *Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale*

Art. 20 *Commissioni Consiliari*

Art. 21 *Poteri, diritti e doveri dei Consiglieri comunali - Prerogative delle minoranze consiliari*

Art. 22 *Gruppi consiliari*

Art. 23 *Linee programmatiche di mandato*

Art. 24 *Sindaco*

Art. 25 *Vicesindaco*

Art. 26 *Mozione di sfiducia*

Art. 27 *Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco*

- Art. 28 Giunta comunale. Composizione**
- Art. 29 Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori**
- Art. 30 Giunta comunale. Funzioni**
- Art. 31 Servizi pubblici comunali**
- Art. 32 Forme di gestione dei servizi pubblici**
- Art. 33 Aziende speciali**
- Art. 34 Istituzioni**
- Art. 35 Società per azioni o a responsabilità limitata**
- Art. 36 Consorzi**
- Art. 37 Accordi di programma**
- Art. 38 Principi strutturali e organizzativi**
- Art. 39 Organizzazione degli uffici e del personale**
- Art. 40 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale**
- Art. 41 Incarichi ed indirizzi di gestione**

Capo II – Dirigenza

- Art. 42 Funzioni Dirigenziali**
- Art. 43 Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti**
- Art. 44 Le determinazioni ed i decreti**
- Art. 45 Segretario generale**
- Art. 46 Vicesegretario generale**

Capo III - La Responsabilità

- Art. 47 Responsabilità verso l'Ente**
- Art. 48 Responsabilità verso terzi**
- Art. 49 Responsabilità dei contabili**

Capo IV - Finanza e contabilità

- Art. 50 Ordinamento**
- Art. 51 Attività finanziaria del comune**
- Art. 52 Bilancio comunale**
- Art. 53 Controllo di gestione**
- Art. 54 Collegio dei revisori dei conti**
- Art. 55 Disposizioni finali**

STATUTO COMUNALE

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Autonomia e poteri del Comune

1. Il Comune di Torre Annunziata è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in raccordo ed in cooperazione con la Città metropolitana, con la Regione Campania, con gli organi centrali dello Stato e con gli altri Enti e soggetti privati e pubblici della Repubblica, nonché, nell'ambito degli obiettivi e coi poteri e limiti indicati nel presente Statuto, nei confronti dell'Unione Europea e della Comunità Internazionale.

2. Esso, considerata la sua peculiare realtà territoriale e sociale, gestisce le risorse economiche e culturali locali, cura l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei servizi pubblici e di pubblico interesse assicurando l'imparzialità, nonché l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la responsabilità della loro gestione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione funzionale.

Art. 2

Modalità e fini dell'azione amministrativa

1. Il Comune è impegnato ad affermare il principio dell'unità e indivisibilità della Repubblica nel rispetto delle autonomie territoriali e, nell'ambito dell'Unione Europea, concorre alla promozione della cultura della pace e della solidarietà.

2. Esso promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto delle sue vocazioni economiche, sociali, culturali e ambientali. A tal fine, concorre, assieme alle istituzioni nazionali ed europee, alla riduzione dell'inquinamento, alla tutela la salute dei cittadini e salvaguarda la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità. Assicura, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni presenti e future.

3. Il Comune esercita le proprie funzioni con il metodo della programmazione dell'attività amministrativa, informata a criteri di trasparenza, responsabilità, efficacia ed efficienza.

4. Per il migliore perseguimento dei suoi fini istituzionali:

a) promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, nonché degli altri soggetti che risiedono stabilmente ed alle condizioni stabilite dalla legge sul suo territorio, alla vita organizzativa, amministrativa, politica, economica, sociale e culturale dell'Ente;

b) valorizza e promuove le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conserva e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, il mare e le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, artistiche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio. Sostiene gli organismi della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

d) valorizza gli agenti e i fattori spontanei dello sviluppo economico-sociale e culturale della comunità, attraverso il sostegno attivo all'azione costruttiva e responsabile delle organizzazioni di volontariato e delle libere associazioni. Sostiene, altresì, la promozione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati, in vista dell'utilità sociale e del bene della comunità locale;

e) tutela la vita umana, la persona e la famiglia, riconosce il valore anche sociale della maternità, della paternità e delle unioni di fatto, assicurando sostegno all'impegno corresponsabile dei genitori nella cura, nel mantenimento e nell'educazione dei figli, anche tramite i servizi socio/assistenziali ed educativi. Garantisce il diritto allo studio e alle opportunità di formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato al pluralismo culturale e alla libertà di educazione;

f) tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura dell'integrazione;

g) promuove e sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di servizi alla persona e di sicurezza sociale, ispirato ai valori della legalità e dell'eguaglianza di opportunità e rivolto alla tutela attiva

delle persone disagiate e svantaggiate;

h) riconosce e promuove le pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

Territorio e sede comunale. Circoscrizioni comunali.

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 7,33 e confina con quello dei Comuni di Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale, Pompei, Castellammare di Stabia e col Mar Tirreno.
2. La sede istituzionale è ubicata nel Palazzo Criscuolo, sito al Corso Vittorio Emanuele III, n° 293.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per motivate esigenze, con le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.
4. All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni dell'Ente in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento e il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "Città di Torre Annunziata", conferito ad esso con Regio Decreto del 10 settembre 1936, trascritto nei registri della Consulta Araldica il 24 agosto 1938.
2. Lo stemma del Comune è il seguente, come descritto dal Decreto del Capo del Governo del 28 gennaio 1938: "d'azzurro al castello al naturale, aperto di nero, merlato alla guelfa e fiancheggiato da due torri finestrate di nero e parimenti merlato, terrazzato sulla pianura di verde attraversata in palo dalla strada di accesso al naturale. Il tutto sormontato da una stella d'argento a cinque punte". La figura è inserita in uno scudo cinto da due rami di alloro e di quercia, annodati. Sopra la figura, si trova una corona a cinque punte a forma di torre, che rappresenta il titolo di Città.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Statuto Comunale

- 1 Il Comune determina i principi fondamentali della propria organizzazione e delle proprie funzioni, che esercita sulla base del presente Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali, delle strutture amministrative e di gestione.
- 2 . Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni dalla prima e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte, anche in sedute non immediatamente consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Le proposte di modifica dello Statuto, prima di essere sottoposte alla valutazione del Consiglio Comunale, sono pubblicate per 10 gg. consecutivi sul sito dell'Ente. Le modifiche debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. Il testo originale del presente Statuto è custodito tra gli atti ufficiali del Comune, con allegati i modelli dello stemma e del gonfalone. Lo Statuto è consultabile on-line sul sito dell'Ente. Il Comune promuove la diffusione del testo e la conoscenza dei suoi contenuti, anche attraverso idonee iniziative, presso le scuole e i centri di formazione culturale e in genere nei luoghi di aggregazione sociale.

Art. 6

Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. In ossequio agli articoli 5, 6 e 7 del T.U. D. Lgs. 267/2000 le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei rispettivi regolamenti.

Art. 7

Collaborazione con altri Enti Pubblici

1. Il Comune di Torre Annunziata promuove forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti Locali e in generale con gli Enti istituzionali per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune dei servizi medesimi, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti. I rapporti tra gli Enti sono disciplinati da apposite convenzioni, che devono necessariamente contenere:

- a) l'indicazione dei fini;
- b) la durata;
- c) le forme di consultazione periodica fra gli Enti contraenti, individuando altresì in particolare gli organi responsabili di verificare l'andamento della gestione e la permanenza delle ragioni d'interesse pubblico al proseguimento del rapporto convenzionale;
- d) l'Ente o il soggetto coordinatore, che si fa promotore della convenzione medesima, se ne accolla i principali oneri organizzativi, dirigendo, con le sue strutture, l'attività dei servizi o delle funzioni coordinate. L'Ente dispone il trasferimento del proprio personale nei soggetti giuridici preposti alla gestione associata e coordinata di funzioni e servizi.

Titolo II

Capo I – Partecipazione e diritto all'informazione

Art. 8

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il ruolo del volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal fine:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità anche attraverso l'erogazione di contributi e la disponibilità di beni in proprietà o in uso all'Ente pubblico, secondo le norme del relativo regolamento, nonché l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce, comunque, la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni o ai comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali, anche per le finalità di cui alla L.328/2000.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare effettività e continuità di operato nel tempo, nonché rispondenza della propria attività alle finalità istituzionali, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i residenti nel Comune e a quanti vi abbiano interesse ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci, secondo le norme del regolamento sulla partecipazione.

4. Le associazioni operanti nel Comune e in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni e possono ricevere contribuzioni dall'Ente, secondo le norme del relativo regolamento.

5. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione.

Art. 9

Consulte

1. Le Consulte sono organismi collegiali composte da un Consigliere comunale delegato dal Presidente del Consiglio Comunale e da dieci rappresentanti di Associazioni, categorie professionali o da qualsiasi altro soggetto che, per requisiti personali e culturali, possa offrire contributi rilevanti di idee negli specifici settori di attività delle medesime.

2. I componenti delle stesse sono nominati con decreto dal Sindaco anche su designazione delle Associazioni e/o categorie professionali e per gli altri soggetti sulla base di requisiti di competenza specifica, sulla base del relativo regolamento.

3. Le Consulte vengono istituite con atti di Consiglio Comunale al fine di integrare le proposte degli organi del Comune con l'apporto di competenze specifiche. Per il loro funzionamento non è previsto alcun onere finanziario per l'Ente.

Art. 10

Consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune ha facoltà di istituire il Consiglio comunale dei ragazzi, allo scopo di favorire l'educazione civica e istituzionale dei cittadini non ancora titolari

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi, ove istituito, esprime anche di ufficio pareri e viene consultato dagli organi dell'Ente in materia di: politica ambientale, sport, tempo libero ed istituzione e organizzazione di spazi e occasioni di aggregazione giovanile in genere, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai soggetti socialmente deboli, rapporti con l'associazionismo locale, rapporti con le organizzazioni nazionali e internazionali competenti in materia di problemi della gioventù.

2. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento di competenza del Consiglio comunale.

Art. 11

Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

1. Gli elettori del Comune, i cittadini dell'Unione Europea residenti sul territorio e gli stranieri regolarmente soggiornanti su di esso, in numero complessivo non inferiore ad 1/10 del numero degli iscritti nelle liste elettorali del Comune possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.

3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su quesiti determinati, assicurando la più ampia e libera informazione e partecipazione dei cittadini.

Art. 12

Petizioni

1. Una pluralità di cittadini, elettori del Comune, anche in forma associata, può rivolgersi all'Amministrazione Comunale per sollecitarne interventi su questioni di interesse collettivo.

2. Le firme da raccogliere su moduli vidimati e datati dal Comune dovranno essere autenticate nei modi e

forme di legge. Non sono validi i moduli vidimati dal Comune da oltre 60 gg. al fine di evitare abusi nella fase di raccolta delle firme.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale, entro 15 gg. dall'assunzione al protocollo dell'Ente, la assegna, per l'istruttoria al dirigente competente.
4. La decisione o risposta unitamente al testo della petizione è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e deve darsene notizia agli organi di informazione presenti sul territorio.

Art. 13

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di personale e di organizzazione degli uffici e dei servizi, di nomine di designazioni, di attività amministrative vincolate da leggi o regionali e sugli stessi argomenti per i quali già sono stati indetti referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) il regolamento del Consiglio e della Giunta comunale;
 - c) il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi di esso;
3. Le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
5. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il quaranta per cento degli aventi diritto.
6. L'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
7. Il referendum può essere revocato in caso di recepimento da parte del Consiglio Comunale della proposta avanzata dai promotori.

Art. 14

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto regolamentare o comunque generale devono essere motivati, nonché comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso.
5. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali debbono intervenire per disposizioni dell'ordinamento.
6. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
7. I cittadini possono accedere a tutti gli atti di cui è prevista la pubblicità attraverso il sito dell'Ente; inoltre, coloro che hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
8. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato, in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave

ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Titolo III

Capo I

Organi e loro attribuzioni

Art. 15

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 16

Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità e decadenza sono regolate dalla legge o, per quanto in essa non disposto, dal presente Statuto.
2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente Statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri in carica, non computando il Sindaco. Nelle eventuali sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, anche in questo caso senza computare il Sindaco.
4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento fissa le modalità per fornire al Consiglio e ai Gruppi, ritualmente costituiti, servizi, attrezzature e risorse finanziarie, in misura e qualità idonee all'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali e disciplina la gestione di tali mezzi.
5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, immediatamente dopo che il Consiglio abbia adottato la relativa deliberazione.
6. Il Consiglio si avvale di Commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al suo Presidente, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
9. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nei modi e termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
10. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
11. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento dell'organo continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali previsti dalle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
12. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno dell'edificio in cui si tiene l'adunanza e per il tempo in cui l'Organo esercita le proprie funzioni ed attività, oltre alla bandiera recante lo stemma civico, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone .

Art. 17***Prima seduta del Consiglio***

1 La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2 È presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal primo Consigliere che si dichiara consenziente tra quanti, nella graduatoria di anzianità, determinata come segue, occupino i posti immediatamente successivi. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri, ai sensi dell'art. 73, comma 11, del D. Lgs. 267/2000.

3 Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida degli eletti ed all'elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio.

4 Il Presidente e i Vice Presidenti entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.

5 La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e la nomina della Commissione Elettorale Comunale, la costituzione e la nomina delle Commissioni Consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 18***Presidenza del Consiglio comunale***

1. Il Consiglio Comunale elegge tra i propri membri un Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno riservato alla minoranza, con le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

2. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro assunzione al protocollo generale del Comune. Fino alla elezione del nuovo titolare, da tenersi entro dieci giorni da quando esse sono divenute irrevocabili, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente, in mancanza dal Consigliere Anziano o dal primo Consigliere consenziente, individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 17.

3. Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; ciascuno di essi può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, per grave e reiterata violazione di legge, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente, per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso, per intervenuta e motivata assenza di fiducia tra il Consiglio ed il Presidente e/o i Vicepresidenti.

4. La mozione, motivata, può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica; è discussa e votata per appello nominale entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi ed eventualmente specificate dal regolamento.

6. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.

Art. 19***Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale***

1. Il Presidente del Consiglio:

a) assicura con imparzialità il funzionamento del Consiglio Comunale, il rispetto delle prerogative dei singoli Consiglieri e dei Gruppi, rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda

promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute assieme al Segretario Generale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Presidenti dei Gruppi;
g) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento coordinandone i lavori;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente, astenendosi rigorosamente da attività che ledano la terzietà della funzione.

Art. 20

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno, con apposita deliberazione, commissioni consiliari permanenti, temporanee, speciali e di controllo.
2. Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina, il funzionamento, il numero, le attribuzioni e la durata.
3. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
4. Esse esercitano il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici o che comunque gestiscono servizi pubblici.
5. Le Commissioni permanenti hanno facoltà di promuovere, con le modalità previste dal regolamento, l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

Art. 21

Poteri, diritti e doveri dei Consiglieri comunali

Prerogative delle minoranze consiliari

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare proposte di deliberazione, mozioni oltre che interrogazioni ed interpellanze cui deve essere data risposta entro i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Essi hanno altresì diritto a ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
4. Ciascun Consigliere elegge, preferibilmente, un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Il recapito attraverso la Posta elettronica certificata (PEC) è integralmente sostitutiva del recapito a mano.
5. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale garantiscono ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative dell'Ente, delle Aziende, delle Istituzioni e degli Enti derivati.
6. Ai Gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e garanzia, individuate dal regolamento.
7. Qualora ciò sia previsto dalla legge spetta ai gruppi di minoranza la nomina di propri rappresentanti in tutte le commissioni anche a carattere consultivo e in quegli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni.
8. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio prevede le modalità per rendere effettive le garanzie, di

cui ai commi precedenti.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Segretario Generale, unitamente all'indicazione del nome del Presidente del Gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Presidenti nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. E' istituita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
4. Ai Presidenti dei Gruppi consiliari è trasmessa, su richiesta e gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 23

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta ed i dirigenti dell'Ente, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, con le modalità indicate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, concorre alla definizione delle linee programmatiche anche attraverso le Commissioni, ciascuna per il settore di propria competenza, con la formulazione d'indicazione, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad all'Assemblea consiliare. Tale documento, costituisce l'atto fondamentale di indirizzo dell'attività amministrativa e il riferimento essenziale per l'esercizio della funzione di controllo politico.
3. Il Consiglio Comunale, semestralmente, partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche e di mandato avvalendosi anche dell'ausilio delle Commissioni consiliari che con la medesima cadenza semestrale presentano al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi ciascuna per il settore di propria competenza. In tali occasioni, la Giunta Municipale, secondo le modalità stabilite dal regolamento riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'Amministrazione .
4. Nel caso in cui il Consiglio non ritenga più adeguato il programma contenente l'indirizzo generale di governo, determinato ai sensi dei commi precedenti, questo può essere modificato dal Sindaco sulla base di specifiche direttive indicate dal Consiglio Comunale.

Art. 24

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Assume legittimamente le sue funzioni a seguito della proclamazione effettuata dal Presidente dell'Ufficio Centrale.
2. Egli quale rappresentante legale del Comune ha il potere di sottoscrivere la procura alla lite e rappresentare l'Ente in giudizio. Spetta alla Giunta Municipale l'autorizzazione a stare in giudizio o meno, a transigere o conciliare nonché a conferire l'incarico al difensore. È l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti. E' ufficiale di Governo e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre poteri di

indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni nonché dei relativi organi contabili. I soggetti nominati dovranno avere un'età non inferiore a 25 e non superiore a 70 anni. Inoltre, può avvalersi di un proprio staff del quale, in forma anche gratuita e volontaria, possono far parte personalità dotate di particolare competenza nelle materie ritenute utili ai fini delle attività dell'Ente. Il numero dei componenti lo staff, qualunque sia la forma giuridica della collaborazione, non può superare il 2% del personale in servizio al momento della nomina.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima seduta, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini."

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 25

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che sostituisce il Sindaco soltanto per l'ordinaria amministrazione in caso di assenza o impedimento temporaneo o di sospensione di quest'ultimo. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la carica sarà ricoperta dal Vicesindaco con tutti i poteri attribuiti al Sindaco.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 27

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla data della loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione al Prefetto perché questi adotti i conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio Comunale e di nomina di un Commissario.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Consiglio Comunale. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato e certificato da un collegio medico-scientifico formato da tre personalità estranee al Consiglio, di chiara fama e nominate, in relazione allo specifico motivo dell'impedimento dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad un solo nominativo.

3. Il collegio, nel termine di giorni trenta dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio si pronunzia sulla relazione a scrutinio segreto, in seduta pubblica salvo una diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 28***Giunta comunale. Composizione***

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 7, di cui uno può essere investito della carica di vicesindaco. Nella composizione della Giunta va garantita la rappresentanza di genere secondo quanto previsto dalle norme vigenti. È conferito al Sindaco, in sede di nomina della Giunta, con lo stesso atto, il potere di determinare il numero effettivo dei componenti.

Art. 29***Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori***

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco con proprio atto.
2. La funzione di assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale, anche se svolta in altro comune.
3. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; può sostituirli e/o distribuire diversamente le deleghe loro precedentemente assegnate.
5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e di coniugio.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta - in occasione del rinnovo del Consiglio comunale - rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio on-line.
7. Le dimissioni dalla carica da Assessore vanno indirizzate al Sindaco e divengono efficaci dalla loro assunzione al protocollo generale del Comune e partecipate al Consiglio Comunale.

Art. 30***Giunta comunale. Funzioni***

1. La Giunta, operando in modo collegiale, collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e in particolare dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Compie altresì gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.
3. La Giunta informa la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza.
4. La Giunta riferisce semestralmente al Consiglio comunale sulla sua attività e in ogni caso in sede di discussione ed approvazione del rendiconto di gestione.
5. Le modalità di funzionamento della Giunta sono stabilite dal regolamento sul funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale. Le modifiche apportate allo Statuto vanno considerate automaticamente recepite nel richiamato regolamento.

Titolo III***Attività amministrativa*****Art. 31*****Servizi pubblici comunali***

1. Il Comune provvede ad assicurare la gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo civile, culturale ed economico-sociale della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di imparzialità ed equità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione sulle modalità di erogazione e gestione delle prestazioni.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea alle prestazioni da erogare, tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio medesimo e secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti pubblici e inoltre attraverso forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati.
5. In particolare, i servizi possono essere erogati sia attraverso società a capitale interamente pubblico, sia attraverso altre forme regolate dalla legge.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli stessi.
7. Il gettito tariffario dovrà garantire, anche nelle ipotesi in cui si applicano esenzioni totali o parziali agli utenti per l'erogazione dei servizi a carattere sociale secondo i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento, un adeguato livello di copertura dei costi considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di Enti e privati e le altre entrate finalizzate.
8. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli Enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno al fine di consentire la verifica dell'economicità della gestione e della rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini e degli utenti in genere.
9. Al fine di favorire l'economicità e la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati, dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 32

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune di Torre Annunziata provvede alla gestione dei servizi pubblici locali in ossequio alle normative nazionali e comunitarie vigenti.
2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti del diritto comune.

Art. 33

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. Le aziende speciali e le società miste possono esercitare la loro attività anche al di fuori del territorio comunale, fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità dei servizi.
4. Tutti gli atti consequenziali da porre in essere sono regolati dalla legge.

Art. 34

Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco fra le persone

in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e secondo criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Sindaco può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso o secondo quanto previsto dalla Legge per la nomina fiduciaria da parte del Sindaco. La durata in carica non può essere inferiore a tre anni salvo soppressione della "Istituzione" nell'ipotesi di assunzione per pubblico concorso.

5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'attività delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, ne approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività delle Istituzioni.

Art. 35

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può deliberare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata provvedendo eventualmente anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Sindaco nomina i rappresentanti dell'Ente nella società individuandoli tra soggetti in possesso di specifica esperienza e competenza tecnica e professionale. I componenti dell'Organo di controllo saranno nominati sulla base delle norme previste dallo Statuto sociale.

4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati membri dei Consigli di amministrazione delle società di cui ai commi precedenti.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

7. Il Sindaco revoca i rappresentanti dell'Ente per gravi violazioni di legge, per documentate inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità.

Art. 36

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili. Qualora la gestione associata derivi da un obbligo normativo la costituzione del consorzio è altrettanto obbligatoria.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali di gestione, che dovranno essere pubblicati all'Albo pretorio del Comune.

4. Organi del consorzio sono l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 37

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente dell'Ente sull'opera o sugli interventi o sui

programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi di svolgimento, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Città Metropolitana, nonché dei Sindaci e comunque dei legali rappresentanti delle amministrazioni comunque dei legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio comunale, da convocarsi nel caso appositamente, entro trenta giorni da detta adesione.

Titolo IV

Uffici e personale

Capo I - Uffici

Art. 38

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi e l'individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 39

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure d'assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti d'accesso all'impiego sono disciplinati da uno o più regolamenti in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi e degli accordi di lavoro per il personale degli Enti Locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati dalla Giunta Municipale sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

4. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampie, definiti dipartimenti, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro similari. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono correlate qualitativamente e quantitativamente dimensionate al carico funzionale e alla capacità di spesa dell'Ente.

Art. 40

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le sue eventuali modifiche. Nell'esercizio di tale attribuzione, in particolare, il Consiglio comunale indica criteri direttivi per l'organizzazione della struttura dei dipartimenti, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
- b) autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione;

- c) professionalità e responsabilità dei dipendenti;
- d) trasparenza di esercizio dell'azione amministrativa, accesso, partecipazione ed informazione dei cittadini;
- e) pari opportunità tra uomini e donne;
- f) razionalizzazione e snellimento delle procedure;
- g) controllo di gestione.

Art. 41***Incarichi ed indirizzi di gestione***

1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.
2. Il Sindaco definisce ed attribuisce, con provvedimento motivato, gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; egli può, peraltro, proporre alla Giunta Municipale che delibera con proprio atto motivato, l'attribuzione temporanea di un servizio ad altro dipartimento.
3. Il provvedimento di revoca degli incarichi e delle funzioni dirigenziali è emesso dal Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro del comparto EE.LL., anche in ragione dell'intervenuta assenza di rapporto fiduciario, comunque nei limiti del vigente ordinamento.
4. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca con le modalità stabilite dal regolamento generale degli uffici e dei servizi.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze riferibili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienze, violazioni delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa, anche oggettiva.
6. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.
7. Gli incarichi sono conferiti, con procedura di evidenza pubblica, a personale di qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'Amministrazione. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato relativi a figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti, sia al di fuori della dotazione organica, senza ulteriore motivazione, anche a personale dipendente in possesso dei requisiti richiesti, fermi restando i presupposti contabili previsti dalla legge per la copertura del relativo posto.
8. In relazione alla complessità della struttura operativa interessata o alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento motivato della titolarità di uffici e servizi anche a funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.
9. La sostituzione dei dirigenti per vacanza del posto o per assenze temporanee è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Capo II - Dirigenza**Art. 42*****Funzioni Dirigenziali***

1. I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione dei dipartimenti, sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali, della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti

d'indirizzo.

3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti in particolare:

- a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
- b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nell'ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
- c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti agli uffici e individuano i dipendenti responsabili delle istruttorie ed, eventualmente, dell'adozione dei provvedimenti finali;
- d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
- e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
- f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

4. Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 43

Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

- a) Il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
- b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'ente per delega, solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 44

Le determinazioni ed i decreti

1 Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "*determinazioni*" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2 Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "*decreti*".

3 Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione il giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

4. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Art. 45**Segretario generale**

1. Il Comune dispone di un Segretario Generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario Generale avvia il procedimento, nei casi previsti, dall'art. 52 comma 6 del presente Statuto, per la nomina del Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo e può essere revocato, dal Sindaco medesimo, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, con atto motivato.
5. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne cura i verbali che sottoscrive unitamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
6. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
7. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
8. Il Segretario Generale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e unilaterali nell'interesse dell'ente, esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
9. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, in via eccezionale e temporanea, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
10. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente

Art. 46**Vicesegretario generale**

1. Il Comune di Torre Annunziata si avvale di un Vicesegretario generale. Esso viene individuato dalla Giunta Municipale, con un proprio atto, su proposta del Sindaco. Il Vicesegretario generale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Resta in carica per la stessa durata del mandato del Sindaco. Può essere revocato, con atto motivato, con la stessa procedura prevista per la nomina.

Capo III - La Responsabilità**Art. 47****Responsabilità verso l'Ente**

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario generale ed i dirigenti che vengano a conoscenza direttamente di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. Inoltre, essi devono sempre attenersi a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di anti-

corruzione.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario generale o ad un Dirigente la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 48

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario generale, i dirigenti e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario, o dal dipendente esso si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario generale, dei Dirigenti o di qualsiasi dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 49

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Capo IV - Finanza e contabilità

Art. 50

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie o trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 51

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Art. 52**Bilancio comunale**

1. Il bilancio di previsione è il documento in cui vengono definite tutte le previsioni di entrata e di spesa, rispettivamente da accertare e da impegnare.
2. Il bilancio sintetizza il processo di programmazione dell'Ente; in esso sono individuati gli obiettivi che hanno una natura sociale di pubblico interesse, e sono determinati gli interventi necessari al loro perseguimento.
3. Il bilancio è, altresì, il documento che consente la conoscenza delle previsioni formulate sui fatti amministrativi e che permette ai responsabili della stessa attività di governo di rappresentare le ragioni del loro operare.
4. Il bilancio ha natura programmatica, in quanto il processo di elaborazione della stessa prevede la definizione degli obiettivi e del piano di azione per il periodo di riferimento e di coordinamento in quanto garantisce la coerenza dei singoli obiettivi nell'ambito di un disegno comune globale. È redatto tenendo conto del reale perseguimento degli obiettivi programmati.
5. Il bilancio è redatto in ossequio ai principi di economicità e funzionalità. Tali principi possono essere derogati solo al fine di rendere "concretamente fattibili" e non solo "tecnicamente razionali" le scelte dell'Amministrazione pubblica.
6. Il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale sono deliberati dal Consiglio Comunale entro un termine fissato dalla legge. Qualora nei termini previsti non sia stato predisposto dalla Giunta Municipale lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
Adottato lo schema di bilancio, l'organo regionale di controllo assegna, con lettera notificata a mezzo messo comunale a ciascun consigliere, un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, egli provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, D. Lgs. n.267/2000.
7. La medesima procedura è applicata anche nel caso in cui il Consiglio Comunale non adotti la delibera di cui al comma 4 dell'art. 193 del D. Lgs. n.267/2000 contenente i provvedimenti di riequilibrio di bilancio.

Art. 53**Controllo di gestione**

1. Ai fini di realizzare i propri obiettivi, il Comune organizza la propria gestione in modo razionale, efficiente, efficace ed economico.
2. L'analisi dei criteri di opportunità economica, ed il monitoraggio della qualità di processo e di servizio, sono attuati dal servizio di controllo di gestione.
3. Il servizio controllo di gestione attua controlli sulla qualità ed il gradimento di servizi forniti alla cittadinanza, anche relativamente a quelli erogati attraverso le Istituzioni.

Art. 54**Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Consiglio comunale prende atto, con apposita deliberazione, della designazione del Collegio dei revisori dei conti predisposta secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna

la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ha l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono anche essere affidate, con esplicita previsione regolamentare, ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei dirigenti.

Art. 55

Disposizioni finali

1. Tutte le norme regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente Statuto si intendono tacitamente abrogate.